

Alla Regione Toscana
Direzione Affari legislativi, giuridici ed
istituzionali
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e/o di cause di incompatibilità sopravvenute, ai sensi degli articoli 3 e 20, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Il/La sottoscritto/a LUCCIANO CIUCCI
nato/a a LIVORNO il 12/05/1964

in relazione all'incarico di **Direttore Generale**

- dell' Azienda Usi _____
- dell' Azienda Ospedaliero-universitaria _____
- dell'Ente FONDAZIONE TOSCANA "G. MONASTEROLO"

e presa visione del D. Lgs. 39/2013,

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione precedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013, la dichiarazione mendace comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni;

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA' sopravvenute

1. Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013¹.

ovvero

di incorrere nella seguente causa di inconferibilità prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013

¹ Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA'

2. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 10² del D. Lgs. 39/2013

ovvero

- di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situazione)

ovvero

- che il coniuge/parente/affine entro il secondo grado (indicare nome, cognome e grado di parentela)

si trova nella seguente situazione di incompatibilità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situazione)

3. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'articolo 14³ del D. Lgs. 39/2013 .

² Art. 10 "Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado."

³ Art. 14 "Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

ovvero

- di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situazione)

4. di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

ovvero

- di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013
(indicare la data da cui si è verificata la situazione)

Data 11/6/2018

Firma 

Il/La sottoscritto/a

LUCIANO CIVCO

DICHIARA INOLTRE

1. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 39/2013, in seguito alla contestazione di una eventuale causa di incompatibilità da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, decadrà dalla nomina, ed il contratto di lavoro eventualmente sottoscritto sarà risolto, qualora non operi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, la scelta tra la permanenza nell'incarico in corso e lo svolgimento degli incarichi e/o cariche risultati con esso incompatibili;
2. di essere a conoscenza del fatto che, qualora l'incompatibilità dichiarata al punto 2 della precedente dichiarazione riguardi il coniuge e/o un parente o affine entro il secondo grado, decadrà dalla nomina se il soggetto interessato non avrà provveduto, entro 15 giorni dalla contestazione ad opera del

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.”

responsabile per la prevenzione della corruzione, a dimettersi dall'incarico o dalla carica incompatibile;

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità di cui ai punti da 1 a 4 della precedente dichiarazione (comprese quelle riguardanti il coniuge e/o un parente o affine entro il secondo grado), dandone immediato avviso a Regione Toscana, Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, casella PEC regionetoscana@postacert.toscana.it.
4. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 39/2013, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 3, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato, con le conseguenze previste dal medesimo articolo.

Data

11/6/2018

Firma



Allegati:

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, si informa che:

1. I dati da fornire da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini istituzionali in materia di nomine e designazioni regionali;
 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto dal D. Lgs. 39/2013;
 3. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari, come previsto dalle norme citate nella dichiarazione medesima, i quali verranno trattati esclusivamente dagli incaricati, individuati nei dipendenti assegnati alla Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, e potranno essere comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Toscana;
 4. i dati forniti saranno pubblicati sul sito web della Giunta regionale secondo la normativa statale di riferimento (D.lgs. 39/2013);
 5. i dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti;
 6. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento;
 7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
 8. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali.
-

